

Causa C-113/89

Rush Portuguesa Lda contro Office national d'immigration

(domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal tribunale amministrativo di Versailles)

« Atto di adesione — Periodo transitorio —
Libera circolazione dei lavoratori —
Libera prestazione dei servizi »

Relazione d'udienza	1418
Conclusioni dell'avvocato generale W. Van Gerven presentate il 7 marzo 1990	1425
Sentenza della Corte (sesta sezione) 27 marzo 1990	1439

Massime della sentenza

Adesione di nuovi Stati membri alle Comunità — Portogallo — Libera prestazione dei servizi — Impresa portoghese operante nel settore dell'edilizia e dei lavori pubblici — Diritto di spostarsi con il suo personale per la durata dei lavori — Applicazione, da parte dello Stato membro ospitante, della propria normativa in materia di accesso al lavoro per i lavoratori stranieri — Inammissibilità

(Trattato CEE, artt. 59 e 60; Atto di adesione 1985, artt. 215 e 216)

Gli artt. 59 e 60 del trattato CEE e gli artt. 215 e 216 dell'Atto di adesione della Repubblica portoghese devono essere interpretati nel senso che un'impresa stabilita in Portogallo, che fornisca prestazioni di servizi nel settore edile e dei lavori pubblici in un altro Stato membro, può trasferirsi con il proprio personale fatto venire dal Portogallo per la durata dei lavori di cui trattasi. In tal caso, le autorità dello Stato membro nel cui terri-

torio i lavori devono essere effettuati non possono imporre al prestatore di servizi condizioni che riguardino l'assunzione di manodopera in loco o l'ottenimento di un permesso di lavoro per il personale portoghese. Esse possono tuttavia accertare che, con il pretesto di una prestazione di servizi, l'impresa non eluda in realtà l'art. 216 dell'Atto di adesione.